

# **BVGer F-9768/2025 vom 21. Januar 2026**

Bundesverwaltungsgericht, 2026-01-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_F-9768\\_2025](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_F-9768_2025)

FR: TAF F-9768/2025 du 21 janvier 2026

IT: TAF F-9768/2025 del 21 gennaio 2026

## **Regeste**

Protezione dei dati

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

La procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (RS 172.021), a meno che la LTAF (RS 173.32), non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF).

### **E. 1.2**

Giusta l'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emesse dalle autorità inferiori menzionate all'art. 33 LTAF.

### **E. 1.3**

Subordinata al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), la SEM costituisce un'unità dell'amministrazione federale ai sensi dell'art. 33 lett. d LTAF. La decisione della SEM del 10 dicembre 2025, la quale è stata impugnata limitatamente alla modifica dei dati personali del ricorrente presenti in SIMIC, soddisfa inoltre alle condizioni poste all'art. 5 PA e non entra nelle eccezioni previste all'art. 32 LTAF.

### **E. 1.4**

Il presente litigio ha quale oggetto la rettifica della data di nascita del ricorrente iscritta nel SIMIC. Si tratta pertanto di una procedura in materia di rettifica dei dati personali, ai sensi della legge federale sulla protezione dei dati del 25 settembre 2020 (LPD, RS 235.1), poiché la data di nascita del ricorrente ne è uno (art. 4 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione del 12 aprile 2006 [Ordinanza SIMIC, RS 142.513]). In tale materia, il Tribunale non statuisce definitivamente, essendo che una via di diritto è aperta dinanzi al Tribunale federale (art. 82 segg. LTF [RS 173.110]; sentenza del Tribunale federale

F-9768/2025 Pagina 9 [di seguito: TF] 1C\_452/2021 del 23 novembre 2022 consid. 1). Il Tribunale è pertanto competente per dirimere il presente litigio. È opportuno inoltre evidenziare che, poiché impugnata con il ricorso è soltanto la questione circa la modifica dei dati personali del ricorrente in SIMIC (cfr. cifra 4 del dispositivo della decisione impugnata), la decisione della SEM del 10 dicembre 2025, in relazione alla non entrata nel merito sulla sua domanda d'asilo ed al trasferimento dell'insorgente verso l'E.\_\_\_\_\_ (cfr. cifre 1-3 e 5 del dispositivo della decisione impugnata), risulta essere entrata in forza di cosa giudicata.

### **E. 1.5**

In materia di protezione dei dati, la procedura dinnanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 41 cpv. 6 LPD).

### **E. 1.6**

L'insorgente è legittimato a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed inoltre il ricorso è stato presentato secondo la forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed il termine (art. 50 cpv. 1 PA) prescritti dalla legge. Il ricorso è pertanto ammissibile ed occorre quindi entrare nel merito del gravame.

### **E. 2.1**

Il sistema d'informazione SIMIC serve, in particolare, al trattamento uniforme dei dati relativi all'identità degli stranieri, incluse le persone nel settore dell'asilo (art. 3 cpv. 1 della legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo del 20 giugno 2003 [LSISA, RS 142.51]). Tali dati sono registrati nel sistema d'informazione SIMIC (art. 4 cpv. 1 lett. a LSISA), che funge da registro di stato civile provvisorio per la persona interessata durante la sua procedura d'asilo (cfr. sentenza del TAF E-5449/2023 del 23 ottobre 2023 consid. 2.1 e rif. cit.).

### **E. 2.2**

Ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 dell'Ordinanza SIMIC, i diritti degli interessati in merito alla protezione dei dati, sono retti dalle disposizioni della LPD e della PA. In conformità con l'art. 6 cpv. 5 LPD, chi tratta dati personali deve accertarsi della loro esattezza. Altresì, chi ha un interesse degno di protezione può esigere che l'organo federale responsabile rettifichi i pertinenti dati personali allorché risultano inesatti (cfr. art. 41 cpv. 2 lett. a LPD). Il diritto ad ottenere una rettifica in tal caso è assoluto (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 3.2 e rif. cit.). Appartiene al gestore del sistema d'informazione, in casu alla SEM (cfr. art. 2 LSISA), di provare l'esattezza dei dati allorché la persona interessata li contesta. Al contrario, incombe alla persona che richiede la rettifica di un dato, di provare l'esattezza della modifica richiesta (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 3.3 e 3.5 con rif. cit.; sentenza del TAF A-4603/2017 dell'11 aprile 2018 consid. 3.3; sentenza del TF

F-9768/2025 Pagina 10 1C\_240/2012 del 13 agosto 2012 consid. 3.1). In altre parole, allorché una persona richiede la rettifica di un dato personale iscritto nel sistema d'informazione SIMIC, gli incombe, d'un canto, di provare l'esattezza della modifica richiesta, o almeno il suo alto grado di verosimiglianza, e, d'altro canto, di fornire una spiegazione sufficiente per escludere delle eventuali obiezioni pertinenti circa l'autenticità dei documenti prodotti. Il punto a sapere se un dato è esatto o meno non può essere deciso in modo astratto, bensì lo deve essere in funzione delle circostanze concrete della fattispecie (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 3.5 con rif. cit.; sentenza del TAF E-5449/2023 precitata consid. 2.2; A-3153/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 3.2 con rif. cit.).

### **E. 2.3**

L'art. 41 cpv. 4 LPD dispone inoltre che se non possono essere accertate né l'esattezza né l'inesattezza dei dati personali, l'organo federale aggiunge agli stessi una menzione che ne indica il carattere contestato.

### **E. 2.4**

della citata istruzione).

### **E. 2.5**

Sotto l'aspetto della protezione dei dati, solo l'età reale è pertinente, e non la data di nascita biologica la più tardiva possibile o l'età minima (cfr. sentenza del TF 1C\_236/2023 del 1° settembre 2023 consid. 2.2). Non bisogna neppure valutare la probabilità della maggiore o minore età della persona, ma bensì determinare, secondo il criterio della verosimiglianza

F-9768/2025 Pagina 11 altamente preponderante ("die überwiegende Wahrscheinlichkeit"), la data di nascita la più probabile tra due alternative concrete (cfr. sentenza del TF 1C\_200/2025 del 13 maggio 2025 consid. 4.3 in fine). In altri termini, occorre analizzare se, tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti all'incarto, la data di nascita (all'occorrenza fittizia) determinata dalla SEM risulta più plausibile della data di nascita asserita dal ricorrente secondo la richiesta da lui formulata circa la modifica dei dati nel SIMIC (cfr. sentenza del TAF D-5942/2025 del 12 settembre 2025 consid. 4.1).

### **E. 3.1**

Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). L'accertamento dei fatti è incompleto ai sensi dell'art. 49 lett. b PA, allorché tutte le circostanze di fatto ed i mezzi di prova determinanti per la decisione, non sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'accertamento dei fatti è inesatto, allorché invece l'autorità ha ommesso di amministrare una prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova o ha fondato la sua decisione su dei fatti erronei, per esempio in contraddizione con i documenti agli atti (cfr. DTAF 2014/2 consid. 5.1).

### **E. 3.2**

Per quanto concerne l'obbligo di motivazione, dedotto dal diritto di essere sentito (art. 29 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101] e art. 29 PA), esso permette ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprendere ed eventualmente impugnare il provvedimento, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Il quesito a sapere se una decisione è

F-9768/2025 Pagina 12 sufficientemente motivata, è distinto da quello invece a sapere se la motivazione adottata è convincente. Allorché si possono discernere i motivi che fondano una decisione, il diritto ad una decisione motivata è rispettato, anche se la motivazione ritenuta non convince il ricorrente o è errata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1).

### **E. 4.1**

Nel caso concreto, la SEM all'evidenza non apporta la prova dell'esattezza della data di nascita del ricorrente del 1° gennaio 2007 ai sensi dell'art. 41 cpv. 4 LPD. Difatti, si tratta di una data di nascita fittizia che l'autorità inferiore ha attribuito all'insorgente con lo scopo di farlo apparire maggiorenne al momento del deposito della sua domanda d'asilo, al contrario dei suoi asserti, e per questo vi è stata la necessità di menzionare il carattere contestato di tale dato nel SIMIC. Seppure come asserto a ragione nel ricorso dall'insorgente (cfr. p.to 36, pag. 7), la SEM non abbia motivato nella decisione avversata perché avrebbe attribuito al ricorrente proprio tale data di nascita (cfr. p.to II, pag. 4 della decisione impugnata); tuttavia, come evincibile sia dall'istruzione della SEM succitata (cfr. consid. 2.4), sia dalle spiegazioni fornite dalla funzionaria incaricata nel corso del verbale RMNA sul punto in questione (cfr. n. 25/11, p.to 8.01, pag. 10), l'autorità inferiore ha proceduto in conformità con la sua solita prassi, che non può essere ignorata dalla rappresentante legale cognita in particolare in materia di diritto d'asilo. Pertanto, una mancanza di motivazione in tal senso nella decisione avversata, non conduce in alcun modo all'annullamento della stessa.

#### **E. 4.2**

Dal canto suo, l'insorgente non ha neppure apportato la prova dell'esattezza della data di nascita asserita del (...) del quale egli rivendica l'iscrizione nel SIMIC, non avendo prodotto segnatamente alcun documento d'identità o di viaggio che ne attesti della sua effettiva identità. Invero, come lo rileva a giusto titolo l'autorità inferiore nella decisione avversata, il ricorrente ha prodotto soltanto una copia, peraltro parzialmente illeggibile, del suo supposto certificato di battesimo e quindi non si possono escludere delle possibilità di manipolazione del documento. Lo stesso non costituisce poi un documento d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Pertanto, il medesimo non può costituire che un indizio molto debole a favore della data di nascita asserita, ma non ne costituisce una prova per dimostrarne la sua esattezza.

#### **E. 4.3**

Ciò che va quindi analizzato di seguito è esclusivamente la questione a sapere se la data di nascita fittizia del 1° gennaio 2007 è più plausibile di

F-9768/2025 Pagina 13 quella del (...) o, in altre parole, se tale ultima data di nascita è, secondo ogni verosimiglianza, più prossima alla data di nascita effettiva del ricorrente che quella inizialmente iscritta nel SIMIC, in qual caso la modifica sarebbe lecita ai sensi della LPD.

#### **E. 5.1**

In primo luogo, al contrario di quanto ritenuto dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 3), l'assenza di un documento originale che attesti dell'identità, e quindi anche della data di nascita del ricorrente, non è costitutiva di per sé di un indizio d'inverosimiglianza della minore età allegata. Inoltre, riguardo alla copia del suo certificato di battesimo, quand'anche non possa assurgere a prova in riferimento alla data di nascita del ricorrente come già sopra motivato (cfr. supra consid. 4.2), tuttavia si osserva come nello stesso è riportata la medesima data di nascita espressa nel calendario etiope (ovvero il [...]); equivalente nel calendario gregoriano al [...]), che risulta essere coerente con la data di nascita sempre asserita, senza contraddizioni, e spontaneamente dall'insorgente, fin dalla sua registrazione (cfr. n. 3/2; 20/1, 21/1, 23/3, n. 25/11, p.to 1.06,

pag. 3). Peraltro, risulta coerente rispetto alle allegazioni rese dall'insorgente in merito alla copia del certificato di battesimo, il fatto che lo stesso sarebbe stato rilasciato al momento del suo battesimo "nel mese (...)" (cfr. n. 25/11, p.to 4.04, pag. 7), pure mese che si legge nella data del "(...)" riportata nella copia del certificato di battesimo presentato (cfr. n. 23/3). A differenza quindi della SEM, il Tribunale ritiene, anche per le ragioni che verranno addotte di seguito in merito (cfr. infra consid. 5.2), che malgrado tale documento non possa assurgere a prova della data di nascita asserita dal ricorrente, tuttavia può essere ritenuto come indizio, seppure molto debole, della stessa.

## **E. 5.2**

In secondo luogo, come lamenta a ragione il ricorrente nel suo ricorso, anche agli occhi del Tribunale, le varie allegazioni coerenti e congruenti rilasciate dal ricorrente circa il suo percorso biografico, il viaggio intrapreso e le sue relazioni famigliari, salvo l'età dei suoi fratelli minori (cfr. p.to II, pag. 3 seg.), non sono in alcun modo confluite nell'argomentazione della SEM circa l'apprezzamento della verosimiglianza o meno dell'asserita minore età dell'insorgente (cfr. p.to II, pag. 3 seg.). Non si può seguire in tal senso il ragionamento dell'autorità inferiore, che rimarca sul punto in questione nella sua risposta al ricorso, come a tali informazioni sarebbe "[...] possibile giungere mediante semplici calcoli cronologici" (cfr. risposta, pag. 2), per tentare di spiegare la totale assenza di apprezzamento di tali elementi nella decisione avversata. Dello stesso avviso del ricorrente, anche il Tribunale osserva come quest'ultimo si sia dimostrato coerente e

F-9768/2025 Pagina 14 anche molto preciso riguardo a svariati avvenimenti chiave del suo percorso biografico, oltreché alla data di nascita asserita. Ovvero egli è stato segnatamente in grado di descrivere senza contraddizioni il suo percorso scolastico, indicando anche l'anno d'inizio e d'interruzione della scuola rispetto anche a quanti anni avrebbe avuto all'epoca, senza contraddizioni apparenti, come pure la data esatta in cui egli sarebbe espatriato, rispetto anche qui all'età che avrebbe avuto in quel momento secondo la data di nascita da lui allegata (cfr. n. 25/11, p.to 1.07, pag. 3; p.to 1.17.04, pag. 4 seg.; p.to 5.01, pag. 7). Egli ha inoltre descritto in modo puntuale il suo viaggio d'espatrio, dettagliando in particolare i luoghi ed il tempo che avrebbe trascorso nei diversi posti (cfr. n. 25/11, p.to 5.01 seg., pag. 7 seg.). Di particolare rilevanza è il fatto che egli, prima ancora che venisse questionato in merito al suo passaggio in E.\_\_\_\_\_, abbia riferito di essere giunto in tale Paese il (...) secondo il calendario etiope (corrispondente al [...] settembre 2025 nel calendario gregoriano; cfr. n. 25/11, p.to 5.02, pag. 8), data quest'ultima che risulta congruente anche con la data di registrazione dell'entrata illegale dell'insorgente da parte delle autorità (...) secondo il riscontro Eurodac del 26 settembre 2025 (cfr. n. 8/2 e 9/1). Anche riguardo ai suoi famigliari, sebbene il ricorrente abbia effettivamente affermato di non conoscere la data di nascita e quanti anni avrebbero i genitori; tuttavia, ha indicato senza contraddizioni evidenti, sia di essere il fratello maggiore, avendo dei fratelli minori rispettivamente di (...), (...) e (...) anni, sia quanti anni di differenza ci sarebbero tra lui ed il fratello più giovane (cfr. n. 25/11, p.to 3.01, pag. 6). Anche riguardo ai motivi d'asilo presentati, l'insorgente si è dimostrato molto preciso riguardo a diverse date (per esempio: quando sarebbe stata [...] la loro casa; quando sarebbe stato forzato ad [...] e quando sarebbe riuscito a scappare dallo stesso), come pure le diverse località dove sarebbero successi tali eventi (cfr. n. 25/11, p.to 7.02, pag. 9). A fronte di tali e tante congruenze e dettagli forniti dall'insorgente a favore della verosimiglianza della sua minore età e della data di nascita da lui asserita, gli stessi non potevano essere semplicemente ignorati

dall'autorità inferiore, ed avrebbero dovuto trovare spazio nella motivazione della decisione avversata, ancor più che già in parte sollevati dalla rappresentante legale nel corso del verbale RMNA (cfr. n. 25/11, p.to 8.01, pag. 10). Gli ulteriori pochi indizi a sfavore della data di nascita allegata dal ricorrente riportati dall'autorità inferiore nella decisione avversata, non sono invece in grado di rendere inverosimile la stessa. Invero, il fatto che egli non abbia reso degli asserti circostanziati riguardo a quando avrebbe ottenuto il certificato di battesimo, non può essere ritenuto determinante, poiché egli per quanto non sia stato preciso e dettagliato in merito, ha comunque riferito

F-9768/2025 Pagina 15 trattarsi del momento del suo battesimo, nel mese (...) (cfr. n. 25/11, p.to 4.04, pag. 7), ciò che equivale perlomeno al mese apposto anche in una delle date presenti nel certificato di battesimo presentato. Come argomentato dal ricorrente nel suo gravame, vista la giovane età in cui egli verosimilmente è stato battezzato, il fatto che non abbia potuto fornire degli ulteriori e più precisi dettagli in merito al rilascio di tale documento, risulta essere plausibile e di certo non in grado d'intaccare invece i tanti elementi coerenti del suo narrato sopra rilevati. Quanto poi alla circostanza che egli non sarebbe riuscito a specificare la data di nascita e le età dei genitori, visto il contesto sociale e di poca scolarizzazione dal quale egli proviene, non risulta implausibile che egli effettivamente non ne sia a conoscenza, e tale solo elemento non è atto a inficiare l'apprezzamento succitato circa la congruenza e la ricchezza di dettagli forniti invece in altri punti chiave del suo racconto. Infine, come a ragione rimarcato nel suo gravame, l'argomentazione della SEM circa il suo aspetto fisico, non risulta di alcuna rilevanza, basandosi su un apprezzamento prettamente soggettivo. Invece, la risposta data dal ricorrente a spiegazione del suo aspetto fisico, ovvero "Ho una grande testa" ridendo (cfr. n. 25/11, p.to 9.01, pag. 11), come osservato nel ricorso, anche il Tribunale ravvede piuttosto un indizio d'immatùrità dell'insorgente, e quindi non di certo un indizio a favore della maggiore età e conseguentemente di maggiore verosimiglianza della data determinata dalla SEM rispetto a quella allegata dall'insorgente.

### **E. 5.3**

Infine, non si può seguire neppure l'autorità inferiore, laddove nella decisione avversata, e ribadito anche parzialmente nella risposta al ricorso (cfr. pag. 2 seg.), osserva che l'E.\_\_\_\_\_, accettando tacitamente la richiesta di presa in carico formulata in modo corretto e trasparente dalla SEM, non abbia ritenuto verosimile la sua minore età e sarebbe inoltre dimostrativa che in E.\_\_\_\_\_ egli sarebbe conosciuto quale maggiorenne (cfr. p.to II, pag. 4 della decisione impugnata). Come infatti già sottolineato dal Tribunale nella sua decisione incidentale del 22 dicembre 2025, agli atti all'inserto vi è una segnalazione dell'E.\_\_\_\_\_ riguardante il ricorrente, di persona scomparsa minorenni, per porre la persona sotto protezione o per la sua localizzazione (cfr. n. 6/2). Di tale segnalazione, che riporta fra l'altro l'identità dell'insorgente quale C.\_\_\_\_\_, nato il (...) (cfr. n. 6/2), non ve n'è alcun accenno né nella domanda di presa in carico all'E.\_\_\_\_\_ del 29 settembre 2025 (cfr. n. 11/7), né nella decisione della SEM del 10 dicembre 2025. Il fatto che tale identità del ricorrente, segnalata dall'E.\_\_\_\_\_, sia stata introdotta quale "alias" nella domanda di presa in carico, come allegato dall'autorità inferiore nella sua risposta al ricorso, o ancora indicata pure quale "alias" nell'intitolato della decisione avversata, non escludeva la responsabilità della SEM nel dare seguito a tale

F-9768/2025 Pagina 16 segnalazione indirizzandosi alle autorità (...), o ancora dal citare e tenere conto di tale elemento nei fatti e nelle argomentazioni della decisione impugnata.

Al contrario invero di quanto asserito dall'autorità resistente nella sua risposta al ricorso (cfr. pag. 3), l'art. 33 del Reg. 2018/1862, prevede che in caso di reperimento di una persona di cui all'art. 32 del medesimo regolamento, le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione comunicano, fatte salve le prescrizioni di cui al par. 4, il suo luogo di soggiorno allo Stato membro segnalante (par. 1). In caso di persone che devono essere poste sotto protezione di cui all'art. 32 par. 1 lett. a, c, d e lett. e, lo Stato membro di esecuzione consulta immediatamente le proprie autorità competenti e quelle dello Stato membro segnalante tramite lo scambio di informazioni supplementari per concordare senza indugio le misure da prendere. Le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione possono, conformemente al diritto nazionale, porre tali persone sotto protezione per impedire loro di proseguire il viaggio (par. 2). Nel caso di minori, la decisione sulle misure da prendere o la decisione di porre il minore sotto protezione di cui al par. 2 è adottata nel rispetto dell'interesse superiore del minore (cfr. anche l'art. 3 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo [CDF; RS 0.107]). Tali decisioni sono adottate immediatamente ed entro 12 ore dal reperimento del minore, eventualmente in consultazione con le pertinenti autorità per la tutela dei minori. Da tale disposto, vista la segnalazione dell'E. \_\_\_\_\_ presente nel SIS ai sensi dell'art. 32 par. 1 lett. a e b Reg. 2018/1862, si evince quindi che la SEM avrebbe per lo meno dovuto consultare immediatamente l'E. \_\_\_\_\_ circa tale segnalazione ed informarla quindi in merito. Incombenze legali che l'autorità inferiore non ha invece adempiute. Altresì si rimarca, che proprio da tale segnalazione, al contrario di quanto motiva l'autorità inferiore nella decisione avversata, e ribadito anche nella risposta al ricorso, risulta che l'insorgente era conosciuto in E. \_\_\_\_\_ quale minorenni, nato il (...). Pertanto, non si può seguire la SEM, laddove ritiene che l'accettazione tacita da parte delle autorità (...) della presa in carico dell'insorgente, dimostrerebbe come lui sia ivi conosciuto quale maggiorenne, in quanto dagli atti di causa, risulta invece proprio il contrario. Fra l'altro, l'anno di nascita indicato nella segnalazione dell'E. \_\_\_\_\_, risulta essere compatibile con l'anno di nascita asserito anche dal ricorrente. Sebbene egli abbia affermato di aver fornito in E. \_\_\_\_\_ la stessa data di nascita che in Svizzera (cfr. n. 25/11; p.to 5.02, pag. 8), circostanza che però non risulta, essendo il giorno ed il mese indicati dall'autorità (...) differenti, tuttavia la congruenza dell'anno di nascita presente nella segnalazione (...) con quello della data di nascita dichiarata dal ricorrente in Svizzera, aggiunge un ulteriore indizio di verosimiglianza a quest'ultima.

F-9768/2025 Pagina 17 Elemento di cui a torto, come già visto sopra, non è stato in alcun modo tenuto conto nell'apprezzamento della fattispecie da parte della SEM.

## **E. 6**

Alla luce di quanto precede, la SEM non poteva partire dal presupposto di disporre di tutti gli elementi sufficienti per svolgere un corretto apprezzamento globale, per giungere alla conclusione che la data di nascita allegata dal ricorrente fosse inverosimile, senza effettuare perlomeno una perizia medico-legale. Invero, tenuto conto dello scarto superiore ad (...) tra le due date di nascita litigiose, non si poteva partire dal presupposto che una tale perizia non potesse costituire un mezzo di prova pertinente per determinare l'età del ricorrente e così per assicurarsi che venisse iscritta nel SIMIC quale data di nascita principale del ricorrente quella tra le due date, la quale esattezza potesse apparire più probabile. L'autorità inferiore ha quindi erroneamente scartato l'offerta di una prova pertinente, di cui ne era stata richiesta invece a ragione la sua amministrazione da parte del ricorrente (cfr. n. 25/11, p.to

8.01, pag. 10).

#### **E. 7**

Visto quanto precede, l'esclusione della verosimiglianza della minore età allegata dal ricorrente da parte della SEM, si fonda su un apprezzamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti presenti all'incarto (art. 49 lett. b PA), in violazione del suo obbligo inquisitorio, nonché l'auto-rità inferiore ha pure violato il suo obbligo di motivare a sufficienza la decisione impugnata (art. 49 lett. a PA). Malgrado tali violazioni non siano state sanate dall'autorità inferiore nel corso della procedura ricorsuale, il Tribunale ritiene di avere tutti gli elementi di giudizio così come sopra esposti, per determinarsi circa la data di nascita più probabile tra quella ritenuta dalla SEM e quella allegata dal ricorrente, ciò anche tenuto conto del fatto che l'insorgente si trova prossimo al compimento della maggiore età secondo la data di nascita da lui asserita, e quindi che l'esperimento di una perizia medico-legale non rappresenterebbe più un mezzo di prova affidabile per giungere ad un giudizio in merito al quesito posto nel presente litigio (art. 61 cpv. 1 PA). Alla luce di un apprezzamento globale degli elementi disponibili all'incarto, già sopra considerati, il Tribunale giunge alla conclusione che la data di nascita asserita dal ricorrente – ovvero il (...) – sia, con un alto grado di verosimiglianza, più plausibile di quella iscritta nel SIMIC dalla SEM quale data di nascita principale di costui, e meglio il 1° gennaio 2007.

#### **E. 8**

Ne discende che il ricorso deve essere accolto, che la decisione impugnata

F-9768/2025 Pagina 18 deve essere annullata per quanto concerne la data di nascita iscritta nel SIMIC (cfr. cifra 4 del dispositivo della decisione impugnata), nonché che la data di nascita del (...) deve essere iscritta quale data di nascita principale del ricorrente nel SIMIC.

#### **E. 9**

Visto l'esito della procedura, non sono rimosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA).

#### **E. 10.1**

In seguito, ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

#### **E. 10.2**

Tuttavia, nel caso in parola, la mandataria del ricorrente ha agito nel quadro della rappresentanza giuridica prevista agli artt. 102f-102k LAsi (cfr. nello stesso senso e ex multis la sentenza del TAF E-7117/2023 precisata consid. 10.2). Di conseguenza, non v'è luogo di accordare delle indennità per spese ripetibili al ricorrente (cfr. art. 111ater LAsi). L'indennità fissata forfaitariamente e versata dalla Confederazione al fornitore di prestazioni a cui è stato affidato il compito di fornire la rappresentanza legale dalla SEM, copre la procedura ricorsuale, in particolare la redazione di un atto di ricorso (cfr. art. 102k cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LAsi).

(dispositivo alla pagina seguente)

F-9768/2025 Pagina 19 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia:

1. Il ricorso è accolto. 2. La decisione della SEM del 10 dicembre 2025 è annullata limitatamente alla cifra 4 del dispositivo. 3. La data di nascita del (...) è iscritta nel SIMIC quale data di nascita princi- pale del ricorrente. 4. Non si prelevano spese processuali. 5. Non si accordano indennità per spese ripetibili. 6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all' autorità inferiore e al Di- partimento federale di giustizia e polizia.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Gregor Chatton Alissa Vallenari

F-9768/2025 Pagina 20 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all' indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l' ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l' indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.